

CONSIDERAZIONI SUL NUOVO TESTO DELL'ART. 56 DELLA L. N. 392/1978

di Vincenzo Cuffaro

La recentissima novellazione dell'art. 56 della legge n. 392/1978, attuata dall'art. 7 *bis* del D.L. 13 settembre 2004, n. 240 – introdotto nella legge di conversione n. 269/2004 – impone agli studiosi e agli esperti della materia locatizia una riflessione tesa ad individuare quali aspetti della nuova disciplina siano realmente innovativi rispetto al sistema previgente; ciò anche al fine di prevenire i dilemmi che con ogni probabilità emergeranno nel primo periodo di applicazione della norma.

Come è noto, la vecchia formulazione dell'art. 56 della legge sull'equo canone prevedeva il potere del giudice, all'atto di disporre il rilascio dell'immobile locato, di fissare altresì la data di esecuzione del provvedimento entro un termine massimo di sei (eccezionalmente di dodici) mesi; termine dunque dilatorio quanto alla possibilità per il locatore di mettere in esecuzione il titolo.

Il nuovo testo della disposizione impone, nel comma 1, una dettagliata motivazione del provvedimento di differimento dell'esecuzione e soprattutto introduce, nel comma 3, una nuova regola per cui «qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio», è attribuito alle parti il potere di proporre dinanzi al Tribunale in composizione collegiale «l'opposizione di cui all'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»; la norma precisa che l'opposizione può essere proposta «in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione».

È rispetto a quest'ultima previsione che occorre interrogarsi sulle conseguenze della nuova disciplina e segnatamente valutare se l'opposizione possa essere proposta anche nei confronti di provvedimenti emessi prima dell'entrata in vigore della norma ed allora con quali modalità temporali.

Per cercare di dare compiuta risposta al quesito, occorre innanzi tutto considerare il carattere del rimedio previsto dalla legge.

L'espresso rinvio che la nuova disposizione opera all'art. 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, consente di fare riferimento all'elaborazione dottrina e giurisprudenziale in merito alla natura ed al significato di tale norma.

Per vero, è da ritenere che il rimedio in esame è una sorta di mezzo di gravame a cognizione limitata, giacché non permette di rimettere in discussione il merito del provvedimento di rilascio, ma soltanto di riesaminare appunto il termine per la sua esecuzione; soprattutto è da escludere che alla "opposizione" possa essere attribuita la qualificazione di opposizione agli atti esecutivi.

In questo senso depongono una serie di circostanze che possono essere sinteticamente riepilogate: l'opposizione è proposta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento; il rinvio è formulato all'art. 618 c.p.c. che disciplina le sole modalità del procedimento (fissazione con decreto dell'udienza di comparizione; possibilità di dare i provvedimenti opportuni in prima udienza, ecc.); l'opposizione non è limitata a vizi formali.

Proprio quest'ultima circostanza assume particolare rilievo sul piano interpretativo, giacché mentre con l'opposizione agli atti esecutivi possono essere fatti valere unicamente i vizi formali dell'atto, l'opposizione di cui all'art. 6, legge n. 431/1998, è estesa a qualsiasi motivo di doglianza

(in argomento v. F. DE STEFANO, *Art. 6 L. 9 dicembre 1998, n. 431*, in CUFFARO (a cura di), *Le nuove locazioni abitative*, Milano, Ipsoa, 2000, 168-169).

Dalle considerazioni che precedono discende che rispetto al procedimento di "opposizione" di cui all'art. 6, comma 4, L. n. 431/1998, non ha motivo di trovare applicazione, malgrado l'erronea opinione espressa in alcune pronunce di merito (Trib. Roma, 19 aprile 2000, in *questa Rivista*, 2000, 448; Trib. Catania, 11 novembre 1999, *ibidem*, 99), la disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. che prevede un breve termine decadenziale per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

D'altronde, la nuova formulazione dell'art. 56 della legge n. 392/1978, nel testo risultante dal decreto ora convertito in legge, vale a fugare ogni residuo dubbio al riguardo, giacché l'assenza di limiti temporali è esplicita, in quanto la norma stabilisce che l'opposizione può essere proposta «in qualsiasi momento».

In definitiva, può ragionevolmente escludersi che, entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 56 della legge n. 392/1978, l'esperimento del rimedio procedimentale di cui al comma 3 della nuova disposizione, incontri i limiti di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.

La disamina della questione non può tuttavia considerarsi esaurita giacché occorre ancora considerare se la nuova opposizione *ex art. 56* della legge possa essere esperita anche nei confronti di provvedimenti di fissazione dell'esecuzione emessi prima della entrata in vigore della legge.

Nulla è detto sul punto nel provvedimento legislativo e quindi, al fine di una corretta valutazione della fattispecie, ritengo occorra fare riferimento al principio generalmente acquisito secondo cui la legge processuale sopravvenuta è di immediata applicazione, con il solo limite della intangibilità degli atti processuali formati anteriormente (cfr. *ex multis* Cass., 12 maggio 2000, n. 6099, in *Giust. civ.*, 2001, I, 1927).

Orbene, se è evidente, alla luce del suddetto principio, che la nuova norma sull'opposizione non può trovare applicazione rispetto ai provvedimenti di rilascio precedenti all'entrata in vigore della legge quando anche il termine fissato per l'esecuzione sia anteriore e dunque già decorso, ad una diversa soluzione dovrebbe pervenirsi nell'ipotesi in cui il termine fissato per l'esecuzione del provvedimento di rilascio sia successivo, e quindi non ancora decorso al momento dell'entrata in vigore della legge.

In quest'ultima ipotesi, tenuto anche conto del fatto che sul piano testuale è espressamente previsto che il rimedio oppositivo possa essere proposto *in qualsiasi momento*, appare conclusione assolutamente lineare e ragionevole che sia in facoltà di entrambe le parti proporre opposizione rispetto alla data di fissazione dell'esecuzione, anche se il provvedimento impugnato è anteriore alla entrata in vigore della nuova legge.

Le considerazioni dianzi svolte circa la peculiare natura giuridica del rimedio in esame e la sua affinità meramente procedimentale con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., conducono ad un ulteriore importante corollario: deve ritenersi preclusa al giudice investito dell'op-

posizione *ex art. 6 L. n. 431/1998* la facoltà di sospendere il processo di esecuzione.

In disparte la circostanza, comunque significativa, che l'art. 6, comma 4, della legge n. 431/1998 richiama solo l'art. 618 c.p.c. e non anche la norma del codice di rito che espressamente disciplina la sospensione dell'esecuzione (art. 624), il profilo dirimente è rappresentato comunque dal fatto che l'opposizione *de qua* è strumentale unicamente ad un riesame del provvedimento che fissa la data di inizio della procedura esecutiva e delle ragioni sottese al medesimo, esulando dalle sue finalità sia la contestazione

dell'esecuzione in sé sia la contestazione della validità e dell'efficacia dei singoli atti esecutivi.

Di conseguenza, rappresentando la data fissata per il rilascio dell'immobile il termine ultimo per la proposizione della speciale opposizione, è evidente che tale particolare opposizione esplica interamente i suoi effetti solo in una fase antecedente al compimento del primo atto esecutivo, rappresentato dal primo accesso dell'ufficiale giudiziario.

Per queste ragioni la sospensione della procedura esecutiva ad opera del giudice dell'opposizione risulterebbe viziata da radicale inammissibilità.